



Fascicolo n. 2022/XI.2.1/65

Spettabile  
CITY GREEN LIGHT SRL  
Via G. Zampieri, 15  
36100 Vicenza (VI)  
citygreenlight@legalmail.it

e.p.c. Al Direttore dei Lavori  
arch. Martina Guermani  
martina.guermani@comune.venezia.it

Al Coordinatore della sicurezza  
in fase di esecuzione  
arch. Caterina Moggian Barban  
caterina.moggianbarban@comune.venezia.it

OGGETTO: C.I. 14686 "EDILIZIA SPORTIVA DELLA TERRAFERMA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI" CIG 9452511AD5, CUP F77H22000210004.  
Autorizzazione subappalto di lavori di restauro e consolidamento del primo piano dell'edificio denominato "Ex Dogana" a San Giuliano, rientranti nella categoria OG2, all'impresa subappaltatrice RESVE SRL, in pendenza degli esiti delle verifiche.

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2065 del 13.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 900.000,00 (o.f.c.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 941 del 19.04.2023 il lavori sono stati affidati alla ditta F.B.F. IMPIANTI SRL, C.F. e P.I. n. 00287790273, per un importo di €

565.934,98 al netto del ribasso d'asta del 2,172% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 30.000,00 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 94.500,00 quali opere in economia, per un importo contrattuale complessivo di € 690.434,98 (o.f.e.), giusto contratto Rep. n. 24047 del 24.05.2023;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1128 del 13.06.2024 è stata approvata una Perizia di variante dell'importo di € 301.714,76 o.f.e., che ha elevato l'importo dell'appalto a complessivi € 992.149,74 o.f.e., di cui € 833.379,06 per lavori a misura, € 43.468,78 per oneri per la sicurezza ed € 115.301,90 per lavori in economia;

Posto che con nota acquisita agli atti in data 30.07.2024, prot. 383009, la società CITY GREEN LIGHT SRL, C.F. e P. IVA 03785880240, ha comunicato l'avvenuta fusione per incorporazione della società F.B.F. IMPIANTI SRL, giusto atto notarile sottoscritto in data 25.07.2024 a rogito del notaio Patrizia Cardarelli, Rep. n. 14447, Raccolta n. 6490;

Preso atto che, per effetto della suddetta fusione, a decorrere dal 01.08.2024 la Società incorporante ha assunto tutti i diritti e gli obblighi della Società incorporata e pertanto tutti i rapporti in essere a tale data – tra i quali l'appalto C.I. 14686 in oggetto - fanno capo alla CITY GREEN LIGHT SRL;

Dato atto che, relativamente all'appalto in argomento, è in corso di sottoscrizione tra l'Amministrazione comunale e la società CITY GREEN LIGHT SRL, l'atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 24047 del 24.05.2023, che tiene conto sia dei lavori aggiuntivi di cui alla perizia di variante approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 1128 del 13.06.2024 sopra citata, sia della fusione sopra indicata;

Visto che con nota in data 28.08.2024, prot. n. 420067 e successiva integrazione PG n. 445265 del 13.09.2024, l'Impresa succitata ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare all'impresa RESVE SRL, C.F. e P. IVA n. 02251650277, lavori di restauro e consolidamento del primo piano dell'edificio denominato "Ex Dogana" a San Giuliano rientranti nella categoria OG2, oggetto di perizia;

Preso atto che l'importo del contratto di subappalto ammonta a € 145.000,00 (o.f.e.), di cui € 141.000,00 per lavori ed € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Preso atto, altresì, che l'esecuzione delle opere è stata affidata al Subappaltatore allo stesso prezzo di cui all'appalto originale, senza ulteriori sconti;

Visto che le opere da subappaltare corrispondono a quelle indicate dall'Impresa appaltatrice nei documenti di perizia;

Visto che a tutt'oggi l'importo delle opere concesse in subappalto non supera complessivamente i limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 s.m.i.;

Dato atto dell'avvenuto deposito del contratto di subappalto presso questa Stazione Appaltante entro il termine previsto dall'art. 105 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Vista la dichiarazione dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;

Visto che la ditta subappaltatrice RESVE SRL ha prodotto dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in materia di cause di esclusione e che sono state avviate le relative verifiche d'ufficio, di cui alcune già concluse con esito favorevole e una in attesa di certificazione da parte degli Uffici competenti (Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato);

Accertato, al fine della verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale, che l'impresa RESVE SRL è in possesso di attestazione S.O.A. n. 24459/16/00, emessa in data 15.09.2021, in corso di validità;

Ritenuto di procedere all'autorizzazione del subappalto, in attesa della certificazione richiesta al fine della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ai competenti Uffici, stante la possibilità di recesso qualora emergessero elementi negativi, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Dato atto che i corrispettivi spettanti al Subappaltatore per l'esecuzione dei lavori verranno liquidati direttamente dall'Appaltatore, secondo le modalità stabilite nel contratto di subappalto e di quanto definito in merito dal comunicato del Presidente dell'ANAC del 25 novembre 2020;

Dato atto che l'istruttoria è stata eseguita a cura del sottoscritto R.U.P.;

Visto l'art. 21 della Legge 646/82

## **AUTORIZZA**

condizionatamente all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale,

nelle more della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, l'impresa CITY GREEN LIGHT SRL, appaltatrice dei lavori in oggetto, a concedere in subappalto all'impresa RESVE SRL, C.F. e P. IVA n. 02251650277, le lavorazioni sopra descritte, afferenti alla categoria OG2, per l'importo complessivo di € 145.000,00 (o.f.e.), di cui € 141.000,00 per lavori ed € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che verranno riconosciute al Subappaltatore allo stesso prezzo di cui all'appalto originale, senza ulteriori sconti.

L'autorizzazione, come sopra specificato, è subordinata all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale. Qualora a seguito dell'acquisizione degli esiti delle succitate verifiche [oppure] delle verifiche in corso di esecuzione dovesse emergere la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, l'affidatario dovrà

provvedere a sostituire l'impresa subappaltatrice con altra impresa idonea e dare seguito alle ulteriori prescrizioni di cui al Protocollo di legalità della Regione Veneto vigente.

In relazione all'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 105 d.lgs. n. 50/2016, si rappresenta che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

La presente autorizzazione non comporta alcuna ulteriore spesa o variazione rispetto agli impegni assunti con le Determinazioni Dirigenziali n. 941 del 19.04.2023 e n. 1128 del 13.06.2024.

IL DIRIGENTE  
dott. Aldo Menegazzi  
*(firmato digitalmente)*

Direttore Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti: ing. Simone Agrondi  
Settore Edilizia Comunale Terraferma: Dirigente dott. Aldo Menegazzi  
tel. 0412749779 e-mail aldo.menegazzi@comune.venezia.it pec dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it  
Responsabile Unico del Progetto: dott. Aldo Menegazzi  
Polo Tecnico "Ex Carbonifera" Viale Ancona n. 63, 30172 Mestre Ve

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.